



Senza danno alla salute mancato consenso non comporta danno

Data 06 giugno 2005
Categoria medicina_legale

Sentenza del Tribunale di Milano: non è economicamente apprezzabile il danno non patrimoniale da mancato consenso informato se non vi sia stata lesione del diritto alla salute.

Il Giudice Unico, dott. Damiano Spera, del Tribunale di Milano, Sez.V Civ., ha enunciato, Sentenza 29/03/2005 ha enunciato il principio che non è economicamente apprezzabile il danno non patrimoniale da mancato consenso informato se non vi sia stata lesione del diritto alla salute.

Il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il medico non può più intervenire sul paziente senza averne ricevuto prima il consenso non ha per oggetto un atto puramente formale e burocratico, ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in un atto lecito.

Da ciò consegue che la mancata richiesta del consenso effettivo informato deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione, la cui lesione dà luogo ad un danno non patrimoniale.

Tuttavia nelle ipotesi in cui all'esito dell'intervento cui non sia stato dato il consenso informato da parte del paziente (o in cui tale consenso sia stato prestato per un intervento eseguito con modalità diverse da quelle previste), in assenza di colpa medica, non consegua alcun pregiudizio alla salute del paziente, ma anzi un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche, la lesione del diritto all'autodeterminazione produce sì un danno non patrimoniale seppure ontologicamente trascurabile o comunque di entità economica non apprezzabile.

Emanuele Liddo - Avvocato a Pescara